



Comune di Poggio a Caiano (Prov. Di Prato)

Ordinanza Sindacale n. 57 del 13/03/2025

OGGETTO: BOLLETTINO DEL CENTRO FUNZIONALE DALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE TOSCANA. ALLERTA ARANCIONE PER EVENTI METEOROLOGICI PREVISTA DALLE ORE 00:00 DI VENERDI' 14 MARZO 2025 ALLE ORE 23:59 DI VENERDI' 14 MARZO 2025. CHIUSURA ISTITUTI SCOLASTICI.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 54, comma 4, del d. Lgs 18 agosto 2002, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della Protezione civile" e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- l'articolo 6, che individua il Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione civile e le funzioni che a questo sono affidate in tale sede;

- l'articolo 12, comma 5, il quale dispone "Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di

informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c)";

PRESO ATTO del Bollettino di valutazione delle criticità meteorologiche emesso il 13 marzo 2025 alle ore 13:32 dal Centro Funzionale della Protezione civile della Regione Toscana, Bollettino che contiene un avviso di criticità regionale valido dalle ore 00:00 di venerdì 14 marzo 2025 alle ore 23:59 di venerdì 14 marzo 2025, caratterizzato, per quanto riguarda il territorio del Comune di Poggio a Caiano, dall'allerta meteo di colore arancione;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 56 del 13 marzo 2025 "Bollettino del Centro funzionale della Protezione civile della Regione Toscana. Allerta arancione per eventi meteorologici prevista dalle ore 00:00 di venerdì 14 marzo 2025 alle ore 23:59 di venerdì 14 marzo 2025";

RITENUTO NECESSARIO procedere, quale ulteriore misura preventiva di protezione civile, alla chiusura di tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio del Comune di Poggio a Caiano nel giorno venerdì 14 marzo 2025;

ORDINA

in conseguenza dell'avviso di criticità regionale emesso il 13 marzo 2025 alle ore 13:32 dal Centro Funzionale della Protezione civile della Regione Toscana, valido dalle ore 00:00 di venerdì 14 marzo 2025 alle ore 23:59 di venerdì 14 marzo 2025, caratterizzato, per quanto riguarda il territorio del Comune di Poggio a Caiano, dall'allerta meteo di colore arancione, la chiusura di tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale nel giorno di venerdì 14 marzo 2025;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune di Poggio a Caiano e sul sito web istituzionale www.comune.poggio-a-caiano.po.it;

INVIA

la presente ordinanza agli uffici comunali competenti per la sua tempestiva diffusione e, al fine del controllo dell'esecuzione dell'ordinanza medesima, al Servizio di Polizia Municipale.

Alla violazione della presente ordinanza si applica l'articolo 650 del codice penale;

AVVERTE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Sindaco

Palandri Riccardo / InfoCamere S.C.p.A.

documento sottoscritto digitalmente

